



Automobile Club d'Italia
SPORT

IL GIUDICE SPORTIVO

SENTENZA N. 5/17

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente) e cons. Roberto Bucchi (componente), riunitosi in Roma il 25 gennaio 2017, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati Alessio Scarfò (lic. conduttore n. 344215) ed Adriano Scarfò (lic. concorrente n. 344214).

Fatto

Con atto del 7 novembre 2016 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo i licenziati Alessio Scarfò ed Adriano Scarfò: il primo per violazione degli art. 8.1 ed 8.4 R.S.N. per avere aggredito con calci e spinte, al termine della gara ROK CUP- Area Nord - 9^a prova 2016 (Pista Laghi, Castelletto di Branduzzo, 17 luglio 2016), il conduttore Ugo Ugochukwu Orlandi; il secondo quale concorrente oggettivamente responsabile per il fatto del proprio conduttore.

Intimati per l'udienza del 25 gennaio 2017, gli incolpati non sono comparsi; per loro la sig.a Mariarosa Molinari Scarfò ha inviato breve nota, con la quale ha sollecitato l'esclusione di ogni addebito quanto al coniuge Adriano Scarfò ed ha chiesto per il figlio Alessio l'applicazione della sanzione nel minimo con il beneficio della sospensione condizionale.

In esito alla trattazione il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare degli incolpati e per l'applicazione ad Alessio Scarfò della sospensione delle licenze sportive per mesi tre e della ammenda in €. 2.000,00; e ad Adriano Scarfò della sospensione delle licenze per giorni quindici.

Motivi della decisione

Dal rapporto del C.T. A. Mazzanti e dalla decisione n. 6 dei CC.SS. risulta che al termine dell'incontro C-D della Mini Rok il giovane Alessio Scarfò (conduttore n. 591), giunto nel corsello della pesa, è sceso dal kart ed ha aggredito il conduttore Ugo Ugochukwu Orlandi (n. 581) con spinte e calci, facendolo cadere. Motivo della aggressione sarebbe stata, secondo l'incolpato, una scorrettezza che il conducente n. 581 avrebbe commesso durante la gara: scorrettezza, però, non rilevata dagli ufficiali di gara, né altrimenti accertabile.

L'incolpato non ha a suo tempo negato il fatto; e la decisione di esclusione dalla manifestazione, adottata dal Collegio dei CC.SS., non è stata oggetto di reclamo. Il C.S. G. Goldoni, nella sua segnalazione alla Procura Federale, ha evidenziato che nella occasione il sig. Adriano Scarfò ha ammesso il fatto senza minimamente cercare di giustificare o coprire il figlio.

Su queste premesse va affermata la responsabilità disciplinare dell'incolpato Alessio Scarfò.

Sanzione adeguata stima il Collegio la sospensione delle licenze sportive per giorni novanta con l'ammenda in €. 500,00: l'atto di violenza dell'incolpato non può essere, infatti, scusato in ragione di un suo pentimento, peraltro allegato, per lui, dalla madre sig.a Mariarosa Molinari e non risultante da altra fonte. Analogamente, in difetto di una richiesta personale e diretta dell'interessato, non ritiene il Collegio di concedere la sospensione condizionale della sanzione inflitta.



Automobile Club d'Italia
SPORT

Quanto alla responsabilità dell'incolpato Adriano Scarfò il Collegio osserva che la specie cade sotto la vigenza del R.S.N. edizione 2016: il cui art. 223 ha parzialmente modificato il precedente art. 123, versione *ante* 2016. A fronte del vecchio art. 123 (che prevedeva la "*responsabilità comune del concorrente e del conduttore*"), la disposizione dell'art. 223 R.S.N. 2016 prevede ora che il concorrente ed il conduttore rispondano "*dell'infrazione o frode commesse*"; e che siano oggettivamente responsabili dell'operato dei loro dipendenti e collaboratori, ma "*fino a prova contraria*". La modificazione non può ritenersi di mera forma; e la eccezionalità della responsabilità oggettiva rispetto al generale principio della personalità della responsabilità disciplinare esclude la possibilità di attribuire alle parole significato più ampio di quello che la loro stessa lettera suggerisce. Sta di fatto che la prima parte della norma ("*il concorrente ed il conduttore rispondono sempre dell'infrazione o frode commesse*") non enuncia una loro responsabilità comune, né una loro responsabilità oggettiva; ed il seguito della disposizione enuncia espressamente una loro responsabilità oggettiva per il fatto dei dipendenti e collaboratori, ma contestualmente evidenzia, ammettendo la prova liberatoria, che si tratta in realtà di una responsabilità presunta e non di una responsabilità oggettiva. Una responsabilità del concorrente per l'infrazione commessa dal suo conduttore è, dunque, configurabile, avuto riguardo al fatto che il conduttore è lo strumento umano, a mezzo del quale il concorrente attua la sua partecipazione; ma tale responsabilità, ad onta della espressione usata, è dalla norma qualificata come responsabilità presunta.

Nella specie, per quanto è dato desumere dagli atti, due elementi inducono a ritenere superata la presunzione.

Il primo attiene al tempo e luogo del fatto: l'illecito è stato commesso dal conduttore a gara già conclusa; e ciò esclude che potesse trovare causalità psichica in un motivo comune al conduttore ed al concorrente. Il secondo è il comportamento tenuto dal concorrente: il sig. Adriano Scarfò non solamente non ha in alcun modo ispirato o sostenuto il suo conduttore e figlio Alessio nell'azione illecita, ma, secondo quanto riferito dal C.S. Goldoni, ha tenuto al riguardo il giusto comportamento educativo "*senza minimamente cercare di giustificare o coprire il figlio*".

Ritiene, pertanto, il Collegio che nella specie la responsabilità dell'incolpato Adriano Scarfò per l'illecito del suo conduttore debba essere esclusa ai sensi dello stesso art. 223 R.S.N. 2016.

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato Scarfò Alessio (licenza n. 344215) responsabile della violazione a lui ascritta e lo condanna alla sospensione delle licenze per giorni 90 e all'ammenda di euro 500,00.

Dichiara escluso l'addebito nei confronti del licenziato Scarfò Adriano (licenza n. 344214).

Così deciso in Roma il 25 gennaio 2017

Il Presidente estensore
(Franco Morozzo della Rocca)